

## La preda e il cacciatore (algoritmico). Svelare e violare, dalla Storia alla Spatial Intelligence

di

Benedetta Petroselli, research fellow in "Development of Artificial Intelligence Systems for Communication"

Lucia Migliorelli, ricercatrice tenure track nell'Università degli Studi di Teramo e VRAI lab

### 1. Premessa. L'erosione del vero

Le bugie dannose non costituiscono, di per sé, una novità fenomenologica<sup>1</sup>.

Allo stesso modo, le manipolazioni dei media visivi e uditivi sono antiche quanto i media stessi.

Ciò che tuttavia è mutato, e continua a mutare, è la pervasività delle possibilità di alterazione del reale. La progressiva sofisticazione delle tecnologie deepfake - neologismo che incrocia la locuzione *deep learning* (apprendimento profondo) con il sostantivo *fake* (falso, notizia falsa) per indicare un contenuto digitale (video, foto, audio) alterato tramite tecniche di Intelligenza Artificiale, così da sembrare autentico pur essendo completamente falso - ha determinato un avanzamento significativo nella capacità di distorcere la percezione del vero<sup>2</sup>. È notorio, poi, come tale evoluzione tecnologica abbia reso possibile un salto qualitativo dirompente negli abusi a sfondo sessuale. Non solo attraverso la diffusione non consensuale di materiale intimo reale (condotta tipizzata e sanzionata dall'art. 612-ter c.p., rubricato «Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti»), ma anche attraverso la creazione *ex novo* di simulacri iper-realistici che ritraggono il soggetto in contesti sessuali mai esperiti, attraverso l'impiego di modelli avanzati di Intelligenza Artificiale Generativa (d'ora in avanti GenAI, dall'inglese *Generative Artificial Intelligence*). Su questo nuovo terreno di aggressione alla dignità e all'identità personale è recentemente intervenuto il Parlamento con la legge n. 132 del 2025: in linea con il Regolamento (UE) 2024/1689 (cd. *AI Act*), e nel solco delle politiche europee di regolazione di tipo *risk-based*, è stato introdotto l'art. 612-quater c.p., rubricato «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale»<sup>3</sup>.

Nel 2019 Danielle Citron, giurista e docente statunitense tra le principali studiose della *sexual privacy*, scriveva che la capacità di generare contenuti sintetici era destinata a diffondersi capillarmente, indipendentemente da ogni sforzo di contenimento: «the capacity does not depend on scarce tangible inputs, but rather on access to knowledge like GANs and other approaches to machine learning». La studiosa ammoniva che lo sviluppo di strumenti *user-friendly* avrebbe portato queste capacità ben oltre la cerchia degli esperti, seguendo una parabola simile a quella già tracciata da applicativi come Photoshop o dai servizi di *malware* nel dark web. Anche la produzione di *deepfake*, insomma, sarebbe diventata progressivamente accessibile al grande pubblico, sia attraverso canali commerciali che circuiti informali<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Marina Gazzini (a cura di), *Il falso e la storia. Invenzioni, errori, imposture dal medioevo alla società digitale*, Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2020: analizzando diverse forme di uso, riuso e abuso del passato, si esaminano le molteplici motivazioni alla base della produzione di falsi in ambito storico, dalle ambizioni frustrate agli interessi economici, fino alla ricerca di potere.

<sup>2</sup> Jan Kietzmann, Linda W. Lee, Ian P. McCarthy, Tim C. Kietzmann, *Deepfakes: Trick or treat?*, «Business Horizons», 63, 2, 2020, pp. 135-146, <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.11.006>.

<sup>3</sup> Marco Sorvillo, *Art. 612-quater c.p.: tutela penale contro i deepfake tra lacuna normativa e tipizzazione legislativa*, «Altalex», 2026: <https://www.altalex.com/documents/news/2026/01/09/art-612-quater-cp-tutela-penale-contro-deepfake-lacuna-normativa-tipizzazione-legislativa>.

<sup>4</sup> Robert Chesney, Danielle K. Citron, *Deep Fakes. A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*, «California Law Review», 107, 2019, pp. 1753-1819 (1763). Si veda anche Danielle K. Citron, *Sexual Privacy*, «Yale Law Journal», 128, 2019, pp. 1870-1960.

Quella previsione è alquanto coincidente con la realtà che viviamo oggi<sup>5</sup>. La generazione di immagini iperrealistiche sembra aver abbattuto ogni barriera d'ingresso tecnica: l'integrazione tra GenAI e interfacce intuitive permette, attraverso semplici prompt testuali, di trasfigurare una fotografia reale in un artefatto digitale mistificatorio. Eppure, se la dimensione tecnologica è di per sé in costante divenire e continuamente perfettibile, il terreno simbolico su cui insiste appare, invece, strutturato su modelli radicati e persistenti, specialmente in riferimento alla rappresentazione del corpo e alla sua nudità. In tal senso, la riflessione di Luigi Alfieri acquisisce una valenza euristica significativa: «Naturalmente non può sfuggirci che queste condizioni di denudamento sono attraversate da una dimensione comune, quella del potere. Essere nudo di fronte a chi è vestito non è mai una condizione di forza; il corpo nudo è, in questi casi, sempre un corpo legato, con catene visibili o invisibili. Gli altri corpi hanno presa su di lui, anche solo nel guardarlo. Si tratta, in fondo, sempre di una caccia, di una predazione, e la nudità segna la differenza tra la preda e il cacciatore. E non può sfuggirci, in particolare, la sostanziale identità delle prede<sup>6</sup>».

L'argomentazione di Alfieri intercetta un nodo critico fondamentale: la nudità, quando imposta o sottratta al consenso, non si configura mai come un fenomeno neutro, bensì come una condizione relazionale asimmetrica. Il corpo nudo diviene un corpo "preso", ontologicamente vincolato a uno sguardo che opera come dispositivo di oggettivazione e sottomissione. Questa intuizione trova oggi una drammatica e puntuale declinazione nella cosiddetta "nudificazione" algoritmica (spesso riferita come *deepnude*). In questa nuova frontiera dell'ecosistema digitale<sup>7</sup>, la violazione non si consuma sul piano della fisicità, bensì attraverso uno "spogliamento" tecnologico, in una forma inedita di predazione che, pur nella sua genesi computazionale, riverbera nella vita di chi ne è vittima i medesimi effetti, tangibili e devastanti.

## 2. «Non solo crediamo ai falsi, ma stiamo iniziando a dubitare della verità»

Con questa formula, pronunciata al TED Summit di Edimburgo nel 2019, Danielle Citron traccia il confine di un fenomeno che trascende la contraffazione digitale per investire, piuttosto, la tenuta stessa del dibattito pubblico. Il monito è netto: l'insidia non risiede "solo" nell'inganno, ma in una deriva in cui la tecnologia, rendendo il falso indistinguibile, rende la verità irrilevante.

A esemplificazione di questo scivolamento, Citron richiama la vicenda di Rana Ayyub, giornalista indiana, le cui inchieste sulla corruzione governativa e sulle violazioni dei diritti umani ne hanno fatto una voce critica di primo piano. Nonostante la consuetudine alle asprezze del dissenso politico, nulla poteva prepararla all'aggressione subita nell'aprile 2018. Era seduta al bar con un'amica quando lo vide per la prima volta: un video di 140 secondi che la ritraeva protagonista di un atto sessuale. Rana Ayyub non aveva mai fatto quel video eppure migliaia di persone credettero che fosse davvero lei. Intervistata dalla Citron, la giornalista offre una lettura lucida della propria vittimizzazione, inserendola in un solco storico-sociale ben preciso: «Si sa, il sesso è spesso usato per umiliare e infamare le donne, specialmente donne della minoranza; specialmente donne della minoranza che osano sfidare uomini di potere». L'attacco ha seguito un'escalation devastante: in sole 48 ore il video è stato condiviso oltre 40.000 volte, trasformando i profili social della giornalista in un ricettacolo di screenshot pornografici, minacce di morte, insulti legati alla sua fede islamica e minacce di stupro. Alla gogna digitale si è aggiunto il doxing: la pubblicazione dei suoi dati personali e privati ha trasformato l'attacco virtuale in una minaccia fisica imminente. Nel caso Ayyub, la "falsità tecnica" del contenuto non ne ha attenuato l'impatto politico e sociale. Lo stigma e l'isolamento prodotti non colpiscono solo la sfera privata della donna, ma costituiscono un attacco

<sup>5</sup> Karen Dooley, *Researchers warn of rise in AI-created non-consensual explicit images*, «UF News – University of Florida», 21 maggio 2025: <https://news.ufl.edu/2025/05/non-consensual-fake-imagery/>.

<sup>6</sup> Luigi Alfieri, *Il corpo non è mai nudo*, in Fiammetta Ricci (a cura di), *Il corpo nell'immaginario. Simboliche politiche e del sacro*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012, pp. 27-49 (31).

<sup>7</sup> Si veda il recente lavoro di Gian Marco Caletti, *Habeas corpus digitale. Lo statuto penale dell'immagine corporea tra privatezza e riservatezza*, Giappichelli, Torino, 2024. Caletti - ricercatore (Rtt) di diritto penale presso l'Università di Bologna - muovendo dalle distorsioni proprie della "società digitale", propone la configurazione di un diritto all'invulnerabilità dell'immagine in condizioni di intimità: una sorta di *habeas corpus* digitale, declinato sul duplice versante della privatezza (intesa come libertà da intrusioni nella sfera corporea mediata dalla tecnologia) e della riservatezza (quale tutela rispetto a indebite condotte diffusive).

diretto alla libertà di espressione e alla partecipazione democratica. Quando il corpo, ancorché simulato, viene utilizzato come arma di distruzione della reputazione, il costo del dissenso, per una donna, è la perdita della propria dignità sociale e della propria sicurezza<sup>8</sup>.

Spostando l'attenzione al contesto nazionale italiano, la vicenda recentemente occorsa alla giornalista Francesca Barra - vittima della diffusione di immagini sessualizzate e manipolate tramite sistemi di GenAI sulla piattaforma *SocialMedia Girls* - offre un copione inquietante della fragilità del dibattito pubblico. Un dato sintomatico della reazione collettiva è rintracciabile nella tendenza a enfatizzare la natura sintetica dei contenuti come fattore esimente o attenuante dell'atto in questione. Tale prospettiva, vale a dire l'identificazione della violenza esclusivamente con la veridicità del corpo rappresentato, trascura l'essenza stessa dell'offesa: l'atto di esposizione forzata che l'immagine realizza. La persona viene sottratta alla propria dimensione di soggetto autodeterminato per essere trasfigurata in un simulacro visivo, oggetto di consumo iconico, permanentemente disponibile allo sguardo altrui al di fuori di ogni perimetro di consenso e volontà. In questo scenario, tra la spinta all'innovazione e l'impellente tutela dell'integrità personale, la vicenda che ha riguardato Grok (la GenAI integrata nella piattaforma X) assume una rilevanza emblematica. L'intervento del Garante per la protezione dei dati personali si è articolato attraverso tappe rigorose: dal blocco della piattaforma ClothOff, in data 1<sup>o</sup> ottobre 2025, all'ammonimento rivolto a Grok, tra dicembre 2025<sup>9</sup> e gennaio 2026<sup>10</sup>. La facilità con cui Grok ha permesso di generare immagini sessualizzate, estendendosi in alcuni casi alla rappresentazione di minori, ha sollevato un'ondata di sdegno che interroga inevitabilmente la responsabilità dei *gatekeeper* digitali. Nell'improbabile tentativo di scagionare la piattaforma, la proprietà ha opposto una difesa fragile e pretestuosa: l'idea che la GenAI si limiti a soddisfare gli input degli utenti. Tale affermazione, finalizzata a traslare l'intera responsabilità sull'utilizzatore finale, ignora deliberatamente il principio della *privacy e security by design*. Di fronte a questo scenario il Garante traccia una traiettoria chiara: l'Autorità non intende limitarsi a una repressione *ex post* dei singoli casi, bensì mira a delineare un perimetro di responsabilità che coinvolga tanto i fornitori di tecnologie AI-based quanto gli utenti finali<sup>11</sup>. Il richiamo invita a riconoscere che l'intelligenza artificiale, per quanto sofisticata, resta uno strumento al servizio dell'uomo e non può essere utilizzata in modo da svuotare di contenuto i diritti fondamentali<sup>12</sup>.

I casi citati convergono verso una medesima logica di fondo: la rappresentazione visiva cessa di essere mera immagine per farsi, piuttosto, dispositivo di potere. L'immagine-preda - per tornare alla metafora di Alfieri - non necessita di una veridicità fattuale per produrre effetti reali di subordinazione e disciplinamento. La GenAI non crea nuove forme di violenza, ma conferisce un'efficacia senza precedenti a dinamiche di dominio ancestrali capaci di "legare", ancora una volta, il corpo. Specie quello femminile.

### 3. Dominio visivo e potere sul corpo (femminile): profili tecnico-storici

Il termine «nudificazione» ha fatto recentemente il suo ingresso nel lessico istituzionale per

<sup>8</sup> Danielle Citron, *How deepfakes undermine truth and threaten democracy*, TedSummit, 2019: [https://www.ted.com/talks/danielle\\_citron\\_how\\_deepfakes\\_undermine\\_truth\\_and\\_threaten\\_democracy](https://www.ted.com/talks/danielle_citron_how_deepfakes_undermine_truth_and_threaten_democracy).

<sup>9</sup> Garante per la protezione dei dati personali, *Provvedimento del 18 dicembre 2025 in materia di intelligenza artificiale generativa e tutela dei dati personali*, 18 dicembre 2025: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10207132>.

<sup>10</sup> Garante per la protezione dei dati personali, *Comunicato stampa - Deepfake, il Garante avverte: a rischio diritti e libertà fondamentali*, 8 gennaio 2026: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10207147>.

<sup>11</sup> Il principio di responsabilizzazione (*accountability*), pilastro del GDPR (*General Data Protection Regulation*, Regolamento UE 2016/679), impone agli operatori una valutazione preventiva dei rischi e l'integrazione di tutele sin dalla fase di progettazione (*by design*). Per un'analisi dettagliata dei singoli articoli del Regolamento (UE) 2016/679 e del relativo adeguamento nazionale (d.lgs. 101/2018): Ernesto Belisario, Giovanni Maria Riccio, Guido Scorza (a cura di), *GDPR e Normativa Privacy Commentario*, Ipsoa, Milano, 2022.

<sup>12</sup> Marco Martorana, *Privacy, dal blocco di Clothoff al richiamo su Grok*, in «Altalex», 26 gennaio 2026: <https://www.altalex.com/documents/news/2026/01/26/privacy-blocco-clothoff-richiamo-grok>.

designare un processo tecnicamente sofisticato e socialmente devastante: la produzione, mediante sistemi di GenAI, di immagini di nudo realizzate a partire da contenuti reali. Tali pratiche, che colpiscono nella quasi totalità dei casi soggetti femminili, si consumano in totale assenza di consenso e con finalità dichiaratamente lesive della dignità individuale<sup>13</sup>. Come evidenziato dallo studio *Analyzing the AI Nudification Application Ecosystem* (2024), condotto dalle Università della Florida e di Washington, il fenomeno si è strutturato in un ecosistema commerciale pervasivo e aggressivo, che solleva questioni cruciali sulla tenuta dei diritti fondamentali nell'era della GenAI<sup>14</sup>.

Tecnicamente parlando, gli algoritmi di nudificazione sono modelli di GenAI che appartengono alla categoria dei *diffusion model*<sup>15</sup>. Questi si ispirano al fenomeno fisico della diffusione: il processo per cui le particelle sospese in un fluido, soggette a urti casuali con le molecole del mezzo, si disperdono progressivamente fino a distribuirsi in modo uniforme nello spazio, perdendo ogni struttura iniziale. L'analogia con il modello computazionale è diretta: così come una goccia di inchiostro disciolto in acqua perde la propria forma coerente fino a diventare una distribuzione uniforme di molecole, un'immagine sottoposta al *forward process* viene progressivamente degradata mediante l'aggiunta iterativa di rumore casuale fino a perdere ogni struttura visiva riconoscibile. La direzione inversa - che è anche la parte computazionalmente rilevante - consiste in un *reverse process*: apprendere a ricostruire la struttura originaria a partire dal rumore. Il modello impara a rimuovere il rumore progressivamente, un'operazione che in fisica è termodinamicamente impossibile ma che un modello statistico può approssimare se ha appreso in modo sufficientemente accurato la distribuzione delle immagini reali su cui è stato addestrato. È proprio questa stima della distribuzione che abilita la generazione: addestrati su grandi collezioni di immagini, i *diffusion models* imparano la struttura statistica sottostante ai dati e, una volta completato l'addestramento, possono generare nuove immagini plausibili rispetto al dominio di apprendimento. Nel caso dei corpi umani, ciò implica l'acquisizione di una rappresentazione implicita delle regolarità che legano forma, postura, luce e prospettiva. Nella loro configurazione più avanzata, i *diffusion model* operano in modo condizionato. Il processo generativo, cioè, anziché operare in modo autonomo, viene guidato e orientato da un segnale di ingresso: una descrizione testuale, un'altra immagine, o entrambi. Nel caso dei sistemi di nudificazione non consensuale, l'input è tipicamente costituito da una fotografia originale della vittima, che funge da vincolo strutturale per preservare le caratteristiche identitarie (volto, carnagione, capelli...) mentre il sistema genera autonomamente le zone del corpo celate dai vestiti. Tale condizionamento avviene attraverso meccanismi di *cross-attention*, che mettono in relazione ogni sottoregione dell'immagine generata con le corrispondenti informazioni dell'immagine sorgente, garantendo una coerenza visiva globale, dunque, un efficace realismo. La tecnica specifica attraverso cui tali sistemi operano sulla fotografia della vittima è nota come *inpainting*<sup>16</sup>. Essa consiste nell'identificazione automatica di una o più regioni dell'immagine originale, corrispondenti alle zone coperte dall'abbigliamento, e nella loro sostituzione con un contenuto sintetico. Attraverso l'applicazione di una maschera binaria, vengono definite le coordinate spaziali su cui intervenire: il processo di *reverse diffusion* agisce così esclusivamente sulle aree circoscritte, mentre i pixel delle zone non mascherate (ad esempio il volto) vengono preservati integralmente. Questo accorgimento tecnico produce un risultato in cui l'identità della persona rimane pienamente riconoscibile, mentre la sintesi del resto del corpo raggiunge un grado di realismo tale da rendere l'output visivamente indistinguibile da una fotografia autentica.

Sebbene la nudificazione si presenti come un prodotto dell'avanguardia tecnologica, l'atto di rendere forzatamente visibile il corpo, trasformandolo in superficie pubblica di giudizio e di controllo, non costituisce un'anomalia del nostro tempo. La separazione della donna dalla propria immagine e la sua riduzione a materia disponibile allo sguardo altrui non sono che l'ultimo approdo di una lunga stratificazione di pratiche, saperi e norme che hanno configurato la corporeità femminile come uno

<sup>13</sup> Treccani, *Nudificazione*, in *Neologismi*, 2025: [https://www.treccani.it/vocabolario/neo-nudificazione\\_%28Neologismi%29/](https://www.treccani.it/vocabolario/neo-nudificazione_%28Neologismi%29/).

<sup>14</sup> Cassidy Gibson et al., *Analyzing the AI Nudification Application Ecosystem*, in *SEC '25: Proceedings of the 34th USENIX Conference on Security Symposium*, 2025, pp. 1-20.

<sup>15</sup> Jonathan Ho, Ajay Jain, Pieter Abbeel, *Denoising diffusion probabilistic models*, in *Advances in neural information processing systems*, 33, 2020, pp. 6840-6851: [arXiv:2006.11239](https://arxiv.org/abs/2006.11239).

<sup>16</sup> Robin Rombach et al., *High-resolution image synthesis with latent diffusion models*, in *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*, 2022, pp. 10684-10695.

spazio amministrato, disciplinato e simbolicamente appropriabile<sup>17</sup>.

Tra il XVII e il XIX secolo, il nudo femminile si è imposto nella tradizione figurativa occidentale come paradigma estetico assoluto, giungendo a identificarsi - ha osservato Lynda Nead - con l'idea stessa di «arte»<sup>18</sup>. Tuttavia, tale centralità iconografica non implicava una legittimazione della nudità nella prassi sociale. Al contrario, la sua esposizione era rigidamente mediata da dispositivi simbolici di 'autorizzazione' - mito, allegoria, sacralità - atti a neutralizzare la carica perturbante del corpo e a ricondurre l'osservazione entro i confini dell'ordine morale. Solo in quanto Venere, ninfa o figura biblica la nudità poteva essere resa visibile senza compromettere l'ordine morale e senza scivolare immediatamente nell'osceno.

Se si assume, poi, una prospettiva che coniughi storia sociale e storia del diritto, il corpo emerge come fondamento primario delle articolazioni simboliche e normative di una società. Come osservato da Nadia Maria Filippini, Tiziana Plebani e Anna Scattigno<sup>19</sup>, esso si configura simultaneamente come spazio di elaborazione culturale e come terreno di conflitto tra una pluralità di autorità - «gerarchie ecclesiastiche, scienziati, giuristi, magistrati, e persino organismi internazionali»<sup>20</sup> - impegnate nella costruzione e nell'esercizio di un potere simbolico e discorsivo, ancor prima che normativo, come tra i primi ci ha insegnato a distinguere Michel Foucault<sup>21</sup>. Dalla prima età moderna fino alla contemporaneità, l'esposizione o, specularmente, l'occultamento del corpo femminile è stata sottoposta a una fitta trama di dispositivi di natura morale, giuridica e culturale, volti a disciplinarne le modalità di visibilità nello spazio pubblico. Il nudo femminile non è mai stato soltanto oggetto di contemplazione estetica o di indagine conoscitiva: esso ha costituito un terreno privilegiato di esercizio dell'autorità, attraverso il quale il gesto del "vedere e conoscere" si è tradotto simultaneamente nel potere di "definire e controllare".

In questa traiettoria si colloca l'apporto della modernità scientifica che, attraverso l'affermazione del modello bi-sessuato e la progressiva definizione della donna in base alla sua specificità anatomica e riproduttiva, contribuì a legittimare l'intrusione sul corpo femminile in nome del sapere medico<sup>22</sup>. Emblema paradigmatico di tale processo sono le «Veneri anatomiche» settecentesche: figure in cera a grandezza naturale il cui iperrealismo eccedeva le finalità didattiche per alimentare una dimensione voyeuristica dell'osservazione, trasformando il corpo in una superficie da esaminare e contemplare. Spesso raffigurate in pose reclinate e languide, ornate di capelli veri e di dettagli minuziosamente rifiniti, queste figure esibivano un «iperrealismo implacabile» nella resa di ciglia, capigliature e curvature corporee che travalicava le esigenze dell'indagine anatomica<sup>23</sup>. La naturalizzazione della differenza sessuale e, in questa prospettiva, l'"invenzione" della donna come altro anatomico non si configura soltanto come un passaggio epistemologico: pur legittimato come oggetto di conoscenza, il corpo femminile veniva reso superficie pubblica, sottoposta a pratiche di osservazione e dissezione.

Tale oggettivazione si salda storicamente a una specifica razionalità di governo che - dalle matrici romanistiche della *patria potestas*, attraverso le elaborazioni canonistiche e consuetudinarie, fino alle codificazioni moderne - ha configurato il corpo femminile, nella sua dimensione sessuale, come "bene relazionale", sottratto all'autodeterminazione individuale e vincolato al regime dell'onore e della titolarità maschile. L'insistenza sul controllo della sessualità delle donne, ampiamente indagata dalla storiografia, rispondeva in larga misura alla necessità di governare la capacità generativa e la

<sup>17</sup> Emilia Musumeci, *Il corpo tra storia e diritto: prospettive per una ricerca*, «Politica del diritto», 4/2017, pp. 661-688.

<sup>18</sup> Lynda Nead, *The Female Nude. Art, Obscenity and Sexuality*, Routledge, London, 1992.

<sup>19</sup> Nadia Maria Filippini, Tiziana Plebani, Anna Scattigno (a cura di), *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Viella, Roma, 2002, pp. IX-XXXI (IX).

<sup>20</sup> Giovanna Fiume (a cura di), *Madri. Storia di un ruolo sociale*, Marsilio, Venezia, 1995, p. 9.

<sup>21</sup> Michelle Foucault, *Surveiller et punir*, Gallimard, Paris, 1975; Id., *La volonté de savoir*, Gallimard, Paris, 1976.

<sup>22</sup> Thomas Laqueur, *Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud*, Harvard University Press, Harvard, 1990.

<sup>23</sup> Ludmilla Jordanova, *Sexual Visions. Images of Gender in Science and Medicine between the Eighteenth and Twentieth Centuries*, New York, Harvester Wheatsheaf, 1989, 43-65.

trasmissione dei patrimoni, facendo del corpo femminile una vera e propria superficie normativa<sup>24</sup>: luogo di condensazione di gerarchie di genere e di interessi collettivi, amministrato in funzione della riproduzione dell'ordine simbolico e sociale<sup>25</sup>. Fama, moralità e norma giuridica risultavano strettamente intrecciate, cosicché la sessualità femminile veniva definita come materia di interesse pubblico, sottoposta a una penetrante gestione, vigilanza e regolazione tanto sul piano sociale quanto su quello normativo<sup>26</sup>. Gli strumenti di tale regolazione si articolavano in una vera e propria economia dello sguardo: prescrizioni relative alla modestia dell'abbigliamento<sup>27</sup>, confinamento negli spazi domestici, limitazione della mobilità urbana e sorveglianza comunitaria. In questo quadro, il principio del pudore operava come dispositivo di controllo della presenza femminile nello spazio pubblico, stabilendo i confini della rispettabilità e della visibilità legittima. La semplice possibilità di essere vista al di fuori dei contesti ritenuti appropriati poteva costituire un preludio alla perdita dell'onore, capitale simbolico su cui si fondava la stabilità familiare e collettiva. In tale prospettiva, la disciplina penale dello stupro offre una testimonianza particolarmente significativa di questo assetto normativo e culturale. La storia del diritto mostra infatti come il reato non sia stato originariamente definito dalla mancanza di consenso della vittima. In età moderna, il latino *stuprum* designava un atto recante vergogna e disonore e, nel lessico giuridico, indicava l'illiceità di ogni rapporto sessuale extraconiugale con una donna reputata "onesta", vergine o vedova, indipendentemente dalla violenza insita nell'atto e dall'accertamento dell'effettiva volontà femminile. La perdita della reputazione sessuale travalicava così la dimensione soggettiva per incidere sullo status dell'intera stirpe, configurandosi come una lesione dell'ordine morale e sociale. Solo con le codificazioni ottocentesche iniziò a emergere una diversa considerazione della volontà femminile quale elemento costitutivo della fattispecie penale, segnando l'avvio di un lento processo di ridefinizione giuridica del corpo e della soggettività femminile<sup>28</sup>.

Un accenno, infine, alle pratiche di svelamento forzato come forma di punizione consente di cogliere la dimensione disciplinare della nudità. Se la nudità volontaria poteva assumere, nel contesto penitenziale cristiano, il significato di umiltà e di imitazione di Cristo, la nudità imposta dall'autorità civile operava invece come dispositivo di degradazione pubblica e di ammissione coatta di colpa. Ciò che muta, in altri termini, è la cornice simbolica e giuridica che ne autorizza o impone l'esposizione<sup>29</sup>. La nudità punitiva si configurava altresì come mezzo di repressione della sessualità ritenuta deviante. Nelle consuetudini occitane tra XIII e XIV secolo, ad esempio, alle coppie adultere poteva essere imposto di correre nude per le strade più frequentate, in una vera e propria teatralizzazione della trasgressione che trasformava il corpo esposto in veicolo di ammonimento collettivo<sup>30</sup>. Clovis Mailliet, analizzando una delle *Cent nouvelles nouvelles* (1470-1480), ha mostrato come nel caso di

<sup>24</sup> Silvana Seidel Menchi, *I peccati delle donne. L'Inquisizione e la repressione della sessualità femminile*, Il Mulino, Bologna, 2010.

<sup>25</sup> Marco Cavina, *Il sangue e l'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2014. Mario Sbriccoli, «*Deterior est conditio foeminarum*». *La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1261-1263.

<sup>26</sup> Marina Graziosi, *Infirmis sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, «Democrazia e diritto», 2, 1993, pp. 99-143.

<sup>27</sup> S. Cavallo, *Artisans of the Body in Early Modern Italy. Identities, families and masculinities*, Manchester University Press, Manchester, 2007. Maria G. Muzzarelli, *Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna, 2020. Ulinka Rublack, Giorgio Riello (a cura di), *The Right to Dress. Sumptuary Laws in a Global Perspective, c. 1200-1800*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

<sup>28</sup> Fondamentali restano i lavori di Georges Vigarello, *Storia della violenza sessuale*, trad. it. di A. Folin, Marsilio, Venezia, 2001; *La violenza sessuale nella storia*, a cura di Alain Corbin, trad. it. di M. Garin, Laterza, Roma-Bari, 1992; Joanna Bourke, *Stupro. Storia della violenza sessuale*, trad. it. di M. G. Cavallo, L. Fantoni, P. Falcone, Laterza, Roma-Bari, 2009. Per una prospettiva storico-giuridica, Emilia Musumeci, «*Dolci violenze*». *Stereotipi di genere e topoi letterari nel dibattito dottrinale sullo stupro tra Otto e Novecento*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, 6, 2024, pp. 113-138; Raffaella Bianchi Riva, *Discriminazioni e stereotipi di genere nell'Italia repubblicana tra legislazione e giurisdizione*, in Filippo Rossi (a cura di), *Soggetti, diritto e disuguaglianze tra passato e presente. Un'analisi interdisciplinare*, Giappichelli, Torino, 2025, pp. 87-99.

<sup>29</sup> Bibia Pavard, Juliette Rennes, *Se dénuder en public*, «Clio. Women, Gender, History», 54(2), 2021, pp. 7-22.

<sup>30</sup> Nicole Gonthier, *Le Châtiment du crime au Moyen Âge. xii<sup>e</sup>-xvi<sup>e</sup> siècles*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 1998.

Madame Marguerite, denunciata come uomo, l'esibizione forzata dei genitali sulla piazza del mercato funzionasse simultaneamente come rituale di verifica e come atto di umiliazione pubblica, inscrivendo la punizione entro una logica di controllo dell'identità sessuale e di riaffermazione dell'ordine sociale<sup>31</sup>. La dimensione di genere della punizione è stata studiata anche nel contesto dei conflitti armati. Nel corso della Liberazione della Francia - come documentato dallo storico francese Fabrice Virgili - le donne accusate di "collaborazionismo orizzontale" con i tedeschi furono sottoposte a rasature pubbliche e, in alcuni casi, esposte nude davanti alla comunità. Private dei segni esteriori della femminilità, le donne rasate e spogliate venivano trasformate in oggetti infamanti, il cui aspetto deturpato rifletteva la presunta bruttezza morale interiore. Di fatto il loro corpo divenne un campo di battaglia rituale, un terreno per la parata trionfale del vincitore: «un messaggio trasmesso da uomini ad altri uomini: una vivida prova di vittoria per gli uni e di sconfitta per gli altri»<sup>32</sup>.

In tutte queste configurazioni, artistiche, scientifiche, giuridiche e sociali, rendere visibile il corpo nudo femminile contro la sua volontà ha storicamente significato esercitare su di esso una forma di potere. Diritto, medicina, arte e comunità condividono, pur con linguaggi e finalità differenti, la prerogativa di autorizzare o proibire lo sguardo, stabilendo i regimi di apparizione del corpo nello spazio pubblico.

#### 4. Riflessioni conclusive

Nell'immaginario occidentale, mentre la nudità si riferisce allo stato naturale del corpo scoperto, la sua collocazione in un luogo e in un contesto specifici ne fa perdere la neutralità. Diventa quindi una questione di "svestizione", distinta dallo stato primitivo di nudità in virtù dell'atto e della consapevolezza di spogliarsi, che rivela la natura sessuale del corpo e mette in gioco il pudore<sup>33</sup>. Collocata in una prospettiva di lunga durata, quella che oggi è l'esposizione non consensuale del corpo femminile mediante sistemi di GenAI si configura come l'ultima declinazione di una matrice storica sedimentata. L'AI non inaugura *ex novo* la spoliatura simbolica del corpo femminile; ne amplifica piuttosto la scala, la rapidità e la capillarità. Ciò che muta è l'infrastruttura tecnica, non la logica sottostante: il corpo femminile concepito come superficie disponibile alla presa visiva, la reputazione come dispositivo collettivo di disciplinamento, lo sguardo come esercizio di sovranità.

In questo scenario assume rilievo la nuova frontiera della cosiddetta *spatial intelligence*.

"From Words to Worlds: Spatial Intelligence is AI's Next Frontier"<sup>34</sup>, avverte Fei-Fei Li, Professoressa della Stanford University e pioniera nel campo della visione artificiale. Per gli esseri umani, l'intelligenza spaziale - da intendersi come la capacità di percepire, elaborare e ragionare sullo spazio, le forme, le relazioni tra oggetti e la propria posizione nell'ambiente - costituisce l'impalcatura fondamentale della cognizione: è attiva tanto nell'osservazione quanto nella creazione, orienta il ragionamento e la pianificazione, ed è essenziale per il modo in cui interagiamo, verbalmente e fisicamente, con gli altri e con l'ambiente. Trasporre questa competenza in ambito artificiale implica un salto qualitativo rispetto ai modelli generativi attualmente più diffusi. L'estensione richiesta non consiste soltanto nel potenziamento del modello in sé, ma nel passaggio da rappresentazioni latenti che catturano regolarità statistiche a modelli capaci di organizzarle e strutturarle in termini geometrici, dinamici e causali. Ciò significa sviluppare, ad esempio, sistemi in grado di costruire configurazioni spaziali coerenti e di modellare le dipendenze strutturali tra eventi e oggetti. In questa prospettiva, la generazione non riguarda più soltanto sequenze simboliche o visive plausibili, ma ambienti complessi in cui gli elementi interagiscono secondo vincoli fisici e

<sup>31</sup> Il caso appare come una delle pietre miliari di una lunga storia di nudità forzata di persone transgender: Clovis Maillet, *Gender Transition and Forced Genital Exposure (fifteenth-Century France)*, «Clio. Women, Gender, History», 54(2), 2021, pp. 173-184.

<sup>32</sup> Fabrice Virgili, *La France «virile». Des femmes tondues à la Libération*, Payot, Paris, 2019; Laura Sugamele, *La donna corpo-territorio nell'orizzonte performativo della guerra*, *Scienza e Pace*, 3, 1, 2017, pp. 63-80.

<sup>33</sup> Lise Manin, *Nudity and Gender in Nineteenth-Century France. A Historiographical Overview*, «Clio. Women, Gender, History», 54(2), 2021, pp. 197-221 [Traduzione italiana nostra].

<sup>34</sup> Fei-Fei Li, *From Words to Worlds: Spatial Intelligence is AI's Next Frontier*, 2025: <https://drfeifei.substack.com/p/from-words-to-worlds-spatial-intelligence>.

relazionali consistenti. Sebbene tale tecnologia sia ancora in gran parte confinata al piano della riflessione teorico-divulgativa, il passaggio prospettato sembra decisivo.

È in questo scenario che emerge la questione cruciale: quale ruolo potrà assumere la *spatial intelligence* nell'ulteriore intensificazione dei processi di nudificazione algoritmica? In assenza di un'integrazione di modelli etici situati, l'aumento della capacità tecnico-sensoriale dell'AI rischia infatti di rafforzare i processi di oggettivazione, accrescendo l'effetto di realtà e, con esso, la portata simbolica e relazionale della violazione. La decostruzione dell'abuso algoritmico non può esaurirsi entro i confini della regolazione tecnica: essa richiede un approccio simultaneamente giuridico, politico e culturale, capace di interrogare gli strumenti, le genealogie e le condizioni storiche-simboliche che ne orientano l'uso.

In questa prospettiva, conserva intatta la propria fecondità metodologica l'indicazione di Joan W. Scott<sup>35</sup>, secondo cui il genere si produce e si riproduce storicamente nell'interazione tra simboli culturali, sistemi normativi, istituzioni sociali e processi di soggettivazione. È precisamente in questa intersezione che si gioca la sfida contemporanea: presidiare i luoghi in cui immagini, norme e tecnologie - incluse le nuove architetture di *spatial intelligence* - si incontrano, affinché le nuove capacità computazionali non si traducano in vettori di riorganizzazione e riproduzione di assetti gerarchici sedimentati, antichi dispositivi di oggettivazione e persistenti regimi di potere iscritti, ora, nel codice.

---

<sup>35</sup> Joan W. Scott, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*, «The American Historical Review», 91, 5, 1986, pp. 1053-1075.